

Deliberazione della Giunta Regionale 20 febbraio 2023, n. 11-6526

DL 5/2012, articolo 57 comma 2. Determinazione n. 3535 del 31 gennaio 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Espressione dell'intesa su istanza di autorizzazione alla raffinazione in co-processing di residuo esterificato di olio vegetale presso l'esistente impianto di cracking catalitico FCCU in localita' San Martino di Trecate (NO), presentata dalla societa' SARPOM Srl.

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

- l'articolo 57 del decreto legge 5/2012 "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*", convertito con la legge 35/2012, individua le infrastrutture e gli insediamenti strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239 (c.d. "*Marzano*", in materia di riordino del settore energetico) e dispone che l'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 56, della stessa legge Marzano sia rilasciata attraverso un procedimento unico dal Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con la Regione interessata;
- in particolare tra le predette infrastrutture energetiche strategiche, il comma 1 dell'articolo 57 citato comprende gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, nozione nella quale rientrano anche le attività oggetto del procedimento.

Preso atto che:

- con riferimento a tale norma, la società Sarpom S.r.l. con sede legale in Roma, Viale Castello della Magliana, n.25, con istanza del 17 giugno 2022 ha presentato al Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza - Divisione III (ex Div. IV) la richiesta di essere autorizzata alla raffinazione in co-processing di residuo esterificato di olio vegetale presso l'esistente impianto di cracking catalitico FCCU all'interno dell'impianto di raffineria in località San Martino di Trecate (NO);
- come descritto nella relazione tecnica e nella documentazione a corredo dell'istanza, la Società è autorizzata con Decreto MICA n. 16289 del 6/5/1997 all'"esercizio dello stabilimento per trattamento di 12.500.000 ton/anno di petrolio greggio". Lo stesso decreto elenca poi la consistenza degli impianti di distillazione primaria, gli impianti secondari per il trattamento dei semilavorati, gli stoccaggi, altri servizi ausiliari e gli oleodotti così come da consistenza dell'epoca. Nel corso degli anni seguenti a seguito del rilascio del D.M. 15/2015 (autorizzazione integrata ambientale) la capacità attuale di lavorazione è da intendersi ridotta ad un massimo di 9.000.000 di ton/anno. Sono state apportate alcune modifiche agli impianti secondari in relazione alla loro capacità di lavorazione ed alla consistenza del parco serbatoi, il tutto nell'ambito delle modifiche consentite nel rispetto delle previsioni del comma 58 della legge n. 39 del 18 febbraio 2004;
- l'istanza prevede l'autorizzazione alla lavorazione, all'interno dello stesso impianto, di un olio vegetale proveniente dalla trasformazione di uno scarto della produzione dell'olio di palma esterificato appartenente alla categoria dei così detti "oli acidi", al fine di stoccarlo ed immetterlo in sostituzione della miscela olio combustibile in carico presso l'impianto esistente, per un equivalente quantitativo variabile tra il 5% e il 15%; la configurazione del deposito finale, integrata, a seguito delle modifiche effettuate, risulterà essere composta dalla:
 - presenza di un braccio di carico di lunghezza di circa 300 metri e diametro pari a 8";
 - presenza di una pompa a vite dalla potenza di 22kV;
 - riconversione del serbatoio TK-802 allo stoccaggio dell'olio vegetale per la quale si chiede l'autorizzazione alla lavorazione;
- a seguito del ricevimento dell'istanza, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Dipartimento Energia, Direzione generale Infrastrutture e Sicurezza (Divisione III), con nota prot. n. 23929 del 27 luglio 2022 ha dato avvio al procedimento autorizzativo indicando

contestualmente, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., la Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona.

Dato atto che il Settore Servizi ambientali della Direzione regionale Ambiente, come da documentazione agli atti, previa verifica e consultazione delle strutture interne alla amministrazione regionale tenute ad esprimersi, ha rilevato che:

- l'intesa regionale, prescritta dal comma 2, dell'articolo 57, del D.L. 5/2012, avrà ad oggetto sostanzialmente il raggiungimento degli obiettivi di politica energetica affermati dalla legge 239/2004 e non può essere espressa su aspetti di merito che riguardino competenze gestionali attribuite dall'ordinamento nazionale o regionale ad altri enti od organi territoriali quali, tra le altre, quelle relative alla compatibilità urbanistica e territoriale e all'autorizzazione paesaggistica, poste in capo al comune, e quelle relative all'autorizzazione ambientale in capo al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- sentito il Settore Sviluppo energetico Sostenibile, che in relazione al progetto figura interessato in quanto titolare per gli aspetti di politica energetica, non si sono rilevati motivi tecnici ostativi all'intesa regionale; l'opera è rispondente a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 239/2004, con particolare riferimento alle lettere c), e), l) e dal comma 4, con particolare riferimento alle lettere a), b), c), h), i);
- in quanto agli aspetti di compatibilità territoriale, nonché in relazione alla sicurezza industriale e antincendio, si rinvia alle specifiche indicazioni e prescrizioni impartite dalle rispettive autorità competenti cui il proponente dovrà attenersi per la realizzazione dell'intervento e per l'esercizio dell'attività;
- la verifica di coerenza con il quadro programmatico e la valutazione degli aspetti ambientali e tecnici deve avere luogo nella fase di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale. In tale sede, nella quale la Regione Piemonte si esprime tramite l'esperto tecnico in Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata IPPC (di cui al decreto legislativo 152/2006) e tramite il parere regionale in Conferenza di Servizi, potranno essere poste eventuali prescrizioni di natura tecnica rispetto alle modifiche richieste dal proponente;

Dato atto, pertanto, che la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio non ha rilevato motivi ostativi all'approvazione del progetto e ha conseguentemente trasmesso il proprio parere favorevole al citato Ministero, con nota prot. n. 142529 del 18/11/2022.

Preso atto che il Dipartimento Energia, Direzione generale Infrastrutture e Sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, acquisiti tutti i pareri e nulla osta necessari all'accoglimento dell'istanza, ha stabilito con Determinazione trasmessa con nota prot. 3535 del 31/01/2023, la conclusione positiva del procedimento avviato a seguito dell'istanza della società Sarpom S.r.l., dichiarando la sussistenza dei presupposti per l'emanazione del relativo provvedimento di autorizzazione, previa l'intesa da parte della Regione Piemonte prevista dall'articolo 57 del decreto legge 5/2015, convertito nella legge 35/2012.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 e, in particolare, i commi 56 e 57;

visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, i commi 57 e 57-bis;

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23.

Dato atto che la presente deliberazione non produce effetti diretti o indiretti sull'assetto economico-finanziario o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. del 17 ottobre 2016, n. 1-4046, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di manifestare favorevole volontà, nelle condizioni espresse in premessa, ad esprimere l'Intesa, di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legge 5/2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 35/2012, ed in conformità alla Determinazione trasmessa con nota prot. 3535 del 31/01/2023 del Dipartimento Energia, Direzione generale Infrastrutture e Sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla raffinazione in co-processing di residuo esterificato di olio vegetale presso l'esistente impianto di cracking catalitico FCCU all'interno dell'impianto di raffineria in località San Martino di Trecate (NO), presentata dalla società SARPOM S.r.l.;
- di demandare alla Direzione regionale ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Settore Servizi Ambientali, di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per i successivi adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza alla Sarpom S.r.l.;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale dell'esercizio in corso né degli esercizi futuri.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010; nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)